



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
PROVINCIA DI AREZZO

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/04/2023**

**OGGETTO: VARIANTE (N.37) AL REGOLAMENTO URBANISTICO (APPROVATO CON DEL.C.C.62/2010) CONSISTENTE NELLA DEFINIZIONE NELLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DELLA DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AVENTE DESTINAZIONE D'USO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE AL DETTAGLIO, DIREZIONALE E DI SERVIZIO IN CONTESTI PRODUTTIVI ESISTENTI - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R.65/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'anno 2023, il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 14:30 è convocata, presso la sala consiliare del Palazzo del Podestà , la seduta del Consiglio Comunale.

L'adunanza ha avuto inizio alle ore 14:52.

Risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
BADII RITA	Consigliere	X	
BALDETTI LETIZIA	Consigliere		X
BECATTINI LORENZO	Consigliere	X	
BERTINI ELISA	Consigliere	X	
BRANDI GIACOMO	Consigliere	X	
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere		X
CUZZONI SAMUELE	Consigliere	X	
EMANUELE MAURO	Consigliere		X
MASINI CHIARA	Consigliere	X	
PECORARO ALFONSO	Consigliere	X	
ROSSETTI LUCIANO	Consigliere	X	
ROSSI CLAUDIO	Consigliere	X	
ROSSI CRISTINA	Consigliere	X	
SALVI ALESSIA PAOLA	Consigliere	X	
SALVI ANGIOLO	Consigliere	X	
SCANCARIELLO LUCIA	Consigliere	X	
TOTALE		14	3

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Alfonso Pecoraro.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Bucciarelli, Piomboni ed Allegrucci.

Preso atto del dibattito sull'argomento che riporta i motivi principali della discussione con l'indicazione degli oratori intervenuti, il tutto come dai resoconti verbali ed elettronici depositati agli atti del Consiglio comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 30.09.2010, con deliberazione del C.C. n. 62 è stata approvata la Variante al Piano Strutturale del Comune di Montevarchi;
- in data 30.09.2010, con deliberazione del C.C. n. 62 è stata approvata la Variante Generale al Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;
- il Piano Strutturale, quale strumento di *pianificazione territoriale* e il Regolamento Urbanistico, quale *atto di governo del territorio*, secondo quanto disposto dagli artt.9 e 10 della L.R.1/2005 e s.m.i., sono stati approvati ai sensi della medesima legge regionale;
- l'art.55, commi 5 e 6 della L.R.1/2005 stabiliva che *“5. Le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento o alla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 6. Nei casi in cui il Regolamento Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 5 si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione, ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune.”*;
- per effetto delle disposizioni sopra citate, le *Aree di trasformazione individuate nel Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi soggette a piano attuativo di iniziativa privata*, hanno perso efficacia il 10.11.2015, decorsi cioè i cinque anni dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, che tuttavia rimane valido per tutta la restante *Disciplina del suolo* prevista nelle NTA ad esso allegate;
- in data 27.11.2014 la legge regionale di cui sopra (L.R.1/2005 e s.m.i.) è stata sostituita dalla nuova Legge Regionale Toscana la n.65 del 2014;
- l'art.222 della suddetta L.R.65/2014 e s.m.i. *“Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di Regolamento Urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014”* testualmente recita: *“2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. 2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. 2 ter. Per i comuni dotati di Regolamento Urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.”*;
- l'art.224 della L.R.65/2014 e s.m.i. *“Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato”* testualmente recita: *“1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei Piani Strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.”*;
- in data 20.05.2015 (B.U.R.T.n.28) è entrato in vigore il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana approvato con Del.C.R.n.37 del 27.03.2015;
- l'Amministrazione comunale con Del.G.C.n.83 del 18.04.2019 ha approvato i *“Criteri di indirizzo al Settore Urbanistica – Edilizia ai fini della predisposizione degli atti per l'Avvio del procedimento dell'art.17 della L.R.65/2014 e successive modificazioni e integrazioni per la Variante al Piano Strutturale e per il nuovo Piano Operativo del Comune di Montevarchi”*;

Visti:

- l'art. 252 ter della L.R. 65/2014 Disposizioni particolari per interventi industriali. Artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo;
- l'art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021;
- gli articoli 10 e 12 del d.l 17/2022 convertito in legge 34/2022 del capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica;

Vista la necessità di adeguare lo strumento urbanistico vigente alle leggi nazionali e agli indirizzi europei in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili, riallineando in particolare l'articolato normativo relativo alle aree agricole;

Considerato che ai sensi del Dlgs 199/2021, art. 20 comma 8:

*“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

*....(omissis)....*

*C-ter) : “esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*....(omissis)....*

*2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;”*

Ritenuto, pertanto, opportuno, per quanto sopra esposto, procedere con la presente proposta di Variante poiché la modifica della disciplina delle disposizioni generali delle NTA del Regolamento Urbanistico sulla installazione di impianti a fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio in contesti produttivi esistenti, consente di adeguare l'articolato normativo alle vigenti leggi nazionali e agli indirizzi europei in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili;

Precisato che tale operazione non muta il dimensionamento del Regolamento Urbanistico ovvero non comporta un superamento del dimensionamento del Piano Strutturale;

Considerato, inoltre, che:

- la Variante Generale al Regolamento Urbanistico e la Variante al Piano Strutturale approvate nel 2010 sono state sottoposte al procedimento di Valutazione Integrata ai sensi della L.R.1/2005 e del relativo Regolamento di attuazione n.4/R/2007 e al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R.10/2010 e del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- le modifiche effettuate costituiscono una mera variazione degli aspetti che regolano l'attività urbanistica ed edilizia già disciplinati ovvero non prevedono nuovi impegni di suolo o aumenti della capacità edificatoria e/o insediativa e non effettuano rivisitazioni quantitative del dimensionamento del vigente Regolamento Urbanistico che incidano in modo sensibile sull'uso delle risorse essenziali del territorio;
- in termini di impatti sull'ambiente le modifiche operate, vista la loro modesta consistenza, non potranno che essere le stesse valutate al momento dell'approvazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico del 2010 ovvero che rispetto alle valutazioni effettuate al momento dell'approvazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico del 2010, le variazioni proposte risultano influenti sulle risorse essenziali del territorio e non producono relazioni dirette o cumulative con problemi di ordine ambientale connessi ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e il patrimonio culturale o rischi diretti per la salute umana;
- le modifiche non comportano impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale o abbiano natura transfrontaliera;
- le modifiche non presentano caratteristiche tali da incidere negativamente su zone di pregio da un punto di vista naturalistico o del patrimonio culturale ovvero l'area di trasformazione di cui

all'oggetto della presente Variante è collocata in una parte della città già interessata da un utilizzo intensivo del suolo;

- le modifiche in oggetto non comprendono aree in cui siano presenti “Beni Paesaggistici” ovvero che non contrastano con le previsioni e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana approvato con Del.C.R.n.37 del 27.03.2015 ed entrato in vigore il 20.05.2015 (BURT.n.28) e che pertanto non occorre operare alcun adeguamento o conformazione ai sensi degli artt.20 e 21 dello stesso Piano e dell'art.31, co.3 della L.R.65/2014;
- l'art.7 co.2 della L.R.10/2010 recita: *“I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”* ovvero che l'art.22, co.4 bis. della stessa legge regionale riporta: *“Per gli atti di governo del territorio [...], il provvedimento di verifica di [assoggettabilità] è emesso prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.”*;

Considerato che ai sensi dell'art.5, co.3 della L.R.10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali qualora *“le modifiche ai piani e programmi di cui al co.2 [dello stesso articolo, siano minori ovvero] che determinano l'uso di piccole aree a livello locale [...] che definiscano [...] il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti”*;

Ritenuto pertanto ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e della L.R.10/2010 e s.m.i. di ottemperare a quanto ivi disposto ovvero di effettuare la procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS relativamente alla presente proposta di Variante al Regolamento Urbanistico;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.5, co.3 della L.R.10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni l'effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica per la Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico in oggetto è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali;
- in data 23.02.2023, con Del. G.C. n.57 è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R.10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, della Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico suddetta e che contestualmente:
  - sono state individuate le *autorità* coinvolte nel procedimento;
  - si è preso atto del *Documento Preliminare* redatto dal proponente;
  - sono state aperte le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale;
- in data 28.02.2023 la delibera di cui sopra contenente il *Documento Preliminare* è stata trasmessa, mediante PEC (atti prot.n.09541), ai soggetti competenti in materia ambientale;
- in data 16.03.2023, atti prot.n.12309, è pervenuto il contributo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- in data 03.04.2023, atti prot.n.15225, è pervenuto il contributo di Publicacqua S.p.A.;
- in data 06.04.2023, con deliberazione Del G.C. n.101 è stato emesso il provvedimento di non assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R.10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, della Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico in oggetto e approvata la Relazione tecnica conclusiva, redatta dal Servizio Territorio, Infrastrutture e Valutazione Ambientale in qualità di autorità competente, nella quale, tra l'altro, si riteneva di non precedere all'attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione dei pareri non pervenuti;
- in data 13.04.2023 ai fini dell'espletamento di quanto disciplinato dell'art.22 della L.R.10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere suddette, comprensive degli allegati, sono state rese pubbliche attraverso la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web del portale SIT del Comune;

Considerato che la Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico in oggetto è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica come sopra riportato;

Ritenuto, pertanto, di non assoggettare la Variante sopra illustrata alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.R.10/2010 per le motivazioni sopra espresse;

Dato atto, inoltre, che tale Variante non pregiudica l'avvio del procedimento volto all'adeguamento del Piano Strutturale e alla formazione del nuovo Piano Operativo alla L.R.65/2014 e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico;

Ritenuto pertanto:

- di attivare la Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico finalizzata alla modifica della disciplina delle disposizioni generali delle NTA del Regolamento Urbanistico sulla installazione di impianti a fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio in contesti produttivi esistenti, che consenta di adeguare l'articolato normativo alle vigenti leggi nazionali e agli indirizzi europei in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili;
- che la Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico in oggetto non riguardi previsioni ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato;

Considerato, infine, che:

- ai sensi dell'art.30 della L.R.65/2014 sono definite Varianti semplificate *“le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato [...] che non comportano variante al piano strutturale”*;
- la Variante (n.28) al Regolamento Urbanistico non modifica il Piano Strutturale vigente ovvero è conforme allo stesso;

Ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 32 della L.R.65/2014;

Dato atto, inoltre, che:

- la Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico è costituita dai seguenti elaborati:
- Estratto delle NTA:
  - art.25. *Le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale – stato sovrapposto*;
  - art. 30. *le aree agricole primarie (A5) – stato sovrapposto*;
  - art. 31. *le aree agricole ortoflorovivaistiche – stato sovrapposto*;

Considerato che la presente variante rientra nei casi di cui esclusione di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) del DPGR del 30/01/2020 n. 5/R/2020 \_Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Considerato che l'art.32 sopra citato riporta al co.2: [...] *“Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.”* [...];

Considerato, altresì, che l'art.36 della L.R. 65/2014 e s.m.i. disciplina compiutamente l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio prevedendo l'applicazione di dette norme unicamente ai procedimenti ordinari di cui al Titolo II, Capi I e II e al Titolo III del Capo I e non anche alle procedure di Variante semplificata, qual è quella in oggetto;

Preso atto che, con determina dirigenziale n. 290 del 13.03.2023 è stato nominato garante dell'informazione e partecipazione l'arch. Laura Frongia per la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art.36 della L.R. 65/2014;

Ritenuto pertanto che la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul SIT comunale delle deliberazioni di verifica di assoggettabilità a VAS della presente Variante possa configurarsi anche quale modalità informativa e di partecipazione ai sensi del co.2 dell'art.32 sopra citato;

Considerato, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione espressa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e smi ovvero così come modificato dall'art. 3, co.1, lett. b), L.213/2012, che trattandosi solo di modifiche di previsioni già contenute nello strumento urbanistico non sono determinabili i tempi in cui la disciplina in oggetto (riguardanti esclusivamente interventi di iniziativa privata) avrà riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria, o meglio avrà riflessi diretti o indiretti (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – parte attiva, manutenzione delle opere di urbanizzazione prese in carico dopo il

collaudo – parte passiva) solo quando gli attuatori degli interventi previsti nella Variante in oggetto riterranno di attivarsi per la loro realizzazione;

Ritenuto, pertanto, di rimandare agli atti relativi agli interventi stessi la definizione dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del comune;

Vista la L.R.65/2014;

Vista la L.R.10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Piano Strutturale approvato con Del.C.C.n.62 del 30.09.2010;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C.n.62 del 30.09.2010 e il Reg. Edilizio;

Visto il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Del.G.C.n.27 del 23.02.2023;

Vista la Del.G.C.n.101 del 06.04.2023;

Acquisita la relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R.65/2014, allegato alla presente deliberazione (allegato n.1);

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Urbanistica – Edilizia in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere del Dirigente Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero così come modificato dall'art. 3, co.1, lett. b), L. 213/2012;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 19.04.2023 della Commissione Consiliare n. 2 "Governo del territorio, lavori pubblici, problemi urbanistici, trasporti, traffico, viabilità";

Con i seguenti voti palesi espressi in modalità elettronica:

N. 14 votanti

N. 10 voti favorevoli

N. 4 astenuti (Bertini, Cuzzoni Rossetti e Rossi Cristina)

Nessun voto contrario

## DELIBERA

Di prendere atto, per quanto espresso in narrativa, della non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 06.04.2023, finalizzata alla definizione nelle NTA del regolamento urbanistico della disciplina per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio in contesti produttivi esistenti;

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della L.R.65/2014 per le motivazioni espresse in narrativa, la Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico costituita dai seguenti elaborati:

– Estratto delle NTA:

- art. 25. Le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale – stato sovrapposto;
- art. 30. Le aree agricole primarie (A5) – stato sovrapposto;
- art. 31. Le aree agricole ortoflorovivaistiche – stato sovrapposto;

Di dare atto, che la Variante (n.37) al Regolamento Urbanistico verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e che da tale momento potrà essere visionata e chiunque ne abbia interesse potrà presentare osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi a detta pubblicazione precisando che, così come riportato al co.3 dell'art.32 della L.R.65/2014: “[...] *Qualora non siano pervenute osservazioni, la Variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto. [...]*”;

Di dare atto che in data 14/04/2023 è stata sottoscritta la Relazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.18 della L.R.65/2014, che si allega alla presente, la quale parte integrante e sostanziale;  
Di inoltrare, copia della presente deliberazione al Settore Urbanistica – Edilizia per quanto di competenza;

Successivamente, con voti resi mediante sistema elettronico:

N. 14 votanti

N. 10 voti favorevoli

N. 4 astenuti (Bertini, Cuzzoni Rossetti e Rossi Cristina)

Nessun voto contrario

#### DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Alfonso Pecoraro

*Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*